


COPIA



## COMUNE DI TENNO

PROVINCIA DI TRENTO

### Verbale di deliberazione n. 9 del Consiglio comunale

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.P.): APPROVAZIONE  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'I.M.U.P. -  
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012.**

L'anno **DUEMILADODICI**, addì **VENTINOVE** del mese di **MARZO** alle ore **20:45** nella sala consiliare, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio comunale

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
REMLIA CARLO MICHELE	X			FENNER MARIO	X		
MAROCCHI GIULIANO	X			GIORDANI FABRIZIO	X		
STANGA IVO	X			MAFFEI CLAUDIO	X		
TAROLLI ANDREA	X			MAROCCHI ERINO	X		
BENINI LAURA	X			PASINI EVELINA	X		
BENINI VIRGINIO		X		STOPPINI GIORGIO	X		
CAZZOLLI VIVIANA	X			ZUMIANI GIUSEPPE	X		
FACCIO EMILIANO		X					

Assiste il Segretario Comunale **dott.ssa Marilena Boschetti**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **dott. Carlo Michele Remia**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

**OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.P.): APPROVAZIONE  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'I.M.U.P. – DETERMINAZIONE  
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012.**

*Sentita la relazione del Sindaco riguardante la proposta in oggetto.*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale Propria stabilendone l'istituzione a decorrere dall'anno 2014;
- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, d'ora in poi denominato D.L. n. 201/2011, ha disposto che l'Imposta Municipale Propria (IMUP) è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, sulla base degli articoli 8 e 9 del precitato D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, ed in base al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per quanto richiamato;
- l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 stabilisce che "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento".
- I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. n. 446/1997, provvedono a "Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti". I Regolamenti in parola sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Richiamato il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2012, sottoscritto il 28 ottobre 2011, che ha prorogato al 31 marzo 2012 il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni.

Rilevato che il Comune di Tenno ha approvato il bilancio di previsione per il 2012 entro il termine ordinario del 31.12.2011, con deliberazione consiliare n. 35 del 29.12.2011.

Tenuto conto che l'introduzione dell'IMUP a decorrere dal 2012 per effetto del citato DL n. 201/2011, nonché la modifica del Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2012 con atto di integrazione sottoscritto il 27.1.2012, hanno comportato una ridefinizione delle complessive fonti di finanziamento del Comune e la necessità di procedere ad una rivalutazione anche delle entrate tributarie con l'adozione di apposito provvedimento.

Richiamato l'art. 9-bis, L.P. n. 36/93, in base al quale "*...gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente: a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato...*".

Evidenziata pertanto la necessità che il Consiglio Comunale provveda, entro il termine del 31.3.2012, all'adozione del Regolamento per la disciplina dell'I.M.U.P. nonché alla determinazione di aliquote e detrazione da applicare al calcolo dell'imposta per l'anno 2012.

Visto in particolare l'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011 che prevede, oltre alle aliquote e riduzioni standard, ulteriori elementi per la disciplina dell'imposta, alcuni dei quali valevoli solo per periodi limitati. Fra questi si evidenzia che in base al comma 10:

- *"dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; (...omissis). Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista al primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (...)"*;
- la detrazione prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, D.Lgs. 504/1992, ossia, nello specifico, a quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- l'aliquota ridotta per abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, D.Lgs. 504/1992, secondo cui *"Il soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta (...)"*;
- il Comune, tramite il proprio regolamento, può, facoltativamente prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale recita: *"I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"*. Nella proposta di regolamento che qui viene presentata viene previsto di avvalersi di tale facoltà.

Rammentato altresì che:

- è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. Le detrazioni previste, nonché le diverse detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni, nei limiti di quanto previsto dalla norma, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;
- ai sensi del comma 17 dell'art. 13, D.L. n. 201/2011 i trasferimenti erariali *"sono ridotti in misura corrispondente al maggior gettito ad aliquota di base attribuito ai comuni dalle disposizioni recate dal presente articolo"*. Per quanto riguarda le Province autonome di Trento e di Bolzano, il medesimo comma precisa che le stesse *"assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio."*

Evidenziato che, per quanto concerne la fissazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2012, si è tenuto conto, oltre che di quanto previsto dal DL n. 201/2011, anche della conseguente manovra in materia di finanza locale stabilita dalla Provincia e degli indirizzi di politica tariffaria contenuti nel Protocollo d'intesa integrativo in materia di finanza locale per il

2012, sottoscritto in data 27 gennaio 2012 e sintetizzati nella nota informativa della Provincia Autonoma di Trento – servizio Autonomie Locali del 6 febbraio 2012.

Accertato conseguentemente che, al fine di recuperare almeno parzialmente, sotto forma di maggior gettito IMUP, le decurtazioni operate dalla Provincia sul Fondo perequativo in materia di finanza locale per la quota che non era stata considerata in sede di bilancio di previsione, risulta opportuno aumentare dello 0,023 per cento l'aliquota standard dello 0,76 per cento, fissandola quindi allo 0,783 per cento.

Accertato che sulla proposta di deliberazione in oggetto sono stati apposti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, che vengono inseriti in calce alla presente deliberazione di cui formano parte integrante.

Visto il D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L - Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto – Adige.

Con votazione espressa per alzata di mano e con voti favorevoli n. **13**, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti.

## DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.MUP.), nel testo formato da n. 15 articoli che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di determinare le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno di imposta 2012 come segue:
  - a) Aliquota ordinaria: **0,783** (zerovirgolasettecentoottantatre) per cento.
  - b) Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: **0,4** (zerovirgolaquattro) per cento.
  - c) Detrazione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze: **Euro 200,00** (duecento).
  - d) La detrazione di cui al precedente punto 2, lett. c) è maggiorata, per gli anni 2012 e 2013, di **Euro 50,00** (cinquanta) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00 (quattrocento), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di Euro 200,00.
  - e) Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola: **0,2** (zerovirgoladue) per cento;
3. di dare atto che le aliquote e detrazioni di cui al punto 2. decorrono dal 1° gennaio 2012;
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.MU.P., approvato al punto 1;

5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
7. di precisare, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 (modificata dalla L.P. n. 7/2007), che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino e durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b), della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

*Con separata votazione espressa per alzata di mano, in conformità all'art. 57, comma 2, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, con voti favorevoli 13, contrari 0, astenuti 0, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.*

---

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to dott. Carlo Michele Remia

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott.ssa Marilena Boschetti

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 79 D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L)

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per 10 giorni consecutivi  
dal **03.04.2012** al **13.04.2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott.ssa Marilena Boschetti

---

**ESECUTIVITA'**

- deliberazione divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 79, comma 3, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
- deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Tenno, lì **3 aprile 2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott.ssa Marilena Boschetti

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Tenno, lì **3 aprile 2012**



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Marilena Boschetti

COMUNE DI TENNO  
Provincia di Trento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 /2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.P.): APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'I.M.U.P. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012.

UFFICIO/SERVIZIO: RAGIONERIA

**Parere di regolarità tecnico-amministrativa:** (art. 81 D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L - Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige)

Si attesta che la presente proposta di deliberazione è stata debitamente istruita da questo servizio, e che la stessa è regolare sotto il profilo tecnico-amministrativo, in quanto conforme alla normativa vigente in materia.



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Antonella Torboli

Data 21 MAR. 2012

UFFICIO RAGIONERIA

**Parere di regolarità contabile:** (art. 81 D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L - Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige)

Si attesta che la presente proposta di deliberazione è stata debitamente esaminata da questo servizio, e che la stessa è regolare sotto il profilo contabile.



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Antonella Torboli

Data 21 MAR. 2012